



Prefettura

Ufficio territoriale del Governo di Caserta

Cat.12.B.16/ANT/Area I
All.:3

Caserta, data del protocollo

Al Sig. Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
ROMA

OGGETTO: "Iavazzi ambiente società consortile arl", "Impresud s.r.l" ed "Ecologia Iavazzi s.r.l.".
Informazioni antimafia. Applicazione dell'art.32, comma 10 del d.l. n 90/2014.

Si fa seguito alla prefettizia n. 46267 in data 19 agosto scorso, concernente l'oggetto, per rappresentare che, con gli allegati decreti in data odierna (all.1-2), a conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti, lo scrivente ha assunto i provvedimenti per la straordinaria e temporanea gestione previsti dall'art. 32, comma 1, lett. b) del d. l. n.90/2014, convertito in l.n. 114/2014, nominando tre amministratori per l'esecuzione degli appalti di servizi pubblici in corso relativi alle società "Impresud s.r.l." ed "Ecologia Iavazzi s.r.l.".

In ordine alla "Iavazzi ambiente società consortile arl", con l'allegato decreto in data odierna (all.3), al termine dell'istruttoria, si è, per converso, disposto di non dare corso alle misure ex art. 32 del citato d. l. n.90/2014, per carenza dei presupposti di legge.

Il Prefetto
(De Felice)



Il Prefetto della Provincia di Caserta

PREMESSO CHE:

- con decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, sono state introdotte disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche. In particolare, nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese che, ai sensi dell'art.32, comma 10, possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende per le quali sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva, che abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista *"...l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici..."*;
- con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese;
- con provvedimento n.45671 del 13 agosto 2015, è stato disposto da questo Ufficio il rigetto della domanda di iscrizione della società "Impresud s.r.l." con sede in Caserta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. *white list* provinciali. Nello specifico, il provvedimento è scaturito dall'esame delle risultanze acquisite agli atti, specificamente con relazione del locale Comando Provinciale dei Carabinieri, condivisa dal Gruppo Interforze in data 9 luglio 2015 e, conclusivamente, in data 5 agosto 2015, da cui, in particolare, è emerso che Iavazzi Francesco, amministratore della "Impresud s.r.l." e della "Ecologia Iavazzi s.r.l.", ha intrattenuto rapporti stabili e duraturi di collaborazione con la società "Ecomediterranea s.r.l." con sede in Marcianise, riconducibile al clan camorristico "Belforte", frequentando assiduamente Giuseppe Buttone, Andrea Froncillo e Camillo Belforte, tutti condannati per associazione mafiosa ed altro; oltre ad un quadro complessivo di altri elementi, puntualmente riportati nel provvedimento di rigetto, ritenuti rilevanti ai fini della valutazione finale di diniego;
- con provvedimento n.45673 del 13 agosto 2015, sulla base dei medesimi elementi assunti a fondamento del rigetto della domanda di iscrizione nelle c.d. *white list* provinciali, è stata, altresì, emessa un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della stessa società "Impresud s.r.l.", in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;



Il Prefetto della Provincia di Caserta

CONSIDERATO CHE:

- le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla continuità di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;
- in particolare, le "Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015, prevedono che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D.lgs n.159/2011 *"...tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso"* e che, più oltre, le stesse Linee guida precisano che *"...una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.32..."*;
- il provvedimento interdittivo soprarichiamato è stato emesso nei confronti della società "Impresud s.r.l." con sede in Caserta, che esercita la propria attività nel campo dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché nei servizi di igiene pubblica connessi i quali, per loro natura, non possono essere interrotti, trattandosi di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali;
- dagli accertamenti svolti per il tramite del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli (vd. nota n. 17033 del 17 agosto 2015), risulta che la società predetta ha in corso di esecuzione numerosi contratti, stipulati con molteplici soggetti pubblici nella regione Campania;
- nel caso di specie sussiste, pertanto, pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- in tale contesto, il Presidente dell'ANAC - la cui partecipazione alla procedura delineata dal comma 10, dell'art.32 del decreto legge n.90/2014 risulta normativamente prevista - fornendo una qualificata valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie previste dalla cennata disposizione, con nota inviata a mezzo PEC in data 24 agosto 2015, acquisita



Il Prefetto della Provincia di Caserta

al protocollo di questa Prefettura al nr. 46792 in pari data, ha premesso che, nell'art.32, comma 10, del d.l. n.90/2014, "*...l'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma*", ossia l'esigenza di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. La predetta duplice esigenza - ricorrente nella fattispecie *de qua*, come pure emergente dal quadro riassuntivo della richiamata nota n. 17033 del 17 agosto 2015 del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli - "*...impone, tuttavia, una attenta ponderazione, un'approfondita disamina dei molteplici contratti pubblici al fine di individuare, in primis, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti la cui prosecuzione o conclusione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione della indifferibilità dei servizi prestati e/o del considerevole numero di lavoratori impiegati...*"; peraltro, la medesima Autorità si è già in passato espressa nel senso che, fatte salve le situazioni particolari che richiedono una valutazione *ad hoc*, in linea generale, nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte da interdittiva antimafia, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, la misura generalmente applicabile è quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa;

- in considerazione della rilevante gravità dei fatti evidenziati nel provvedimento interdittivo antimafia, la stessa Autorità con la richiamata nota ha ribadito che i sopradetti preminenti interessi pubblici coinvolti "*...trovano un'adeguata tutela mediante la disposizione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art.32, comma 1 lett. b), nei confronti...della Impresud s.r.l., con riferimento a tutti gli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione....*", con la nomina di commissari prefettizi incaricati "*...espressamente di verificare, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto, dei richiamati presupposti per l'adozione delle misure straordinarie*";

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 46263 del 19 agosto 2015, indirizzata a tutte le stazioni appaltanti, si è data comunicazione sulla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art.32, comma 10 del d.l. n.90/2014;
- con nota n.46240 del 19 agosto 2015, è stata data comunicazione al legale rappresentante della Società "Impresud s.r.l." con sede in Caserta, ai sensi dell'art.7 e ss. della L. n.241/90, dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art.32, comma 10 del d.l. n.90/2014;
- in relazione alla predetta comunicazione, la ditta interessata, con nota inviata a mezzo PEC in data 21 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46705 in



Il Prefetto della Provincia di Caserta

data 24 agosto 2015, non ha fornito alcun elemento utile rispetto alla valutazione del procedimento *de quo*, limitandosi ad inviare copia del decreto presidenziale del Tar Campania nr.1500/2015 del 20 agosto 2015 “...con richiesta di annullamento del procedimento di cui all'oggetto...”;

CONSIDERATO CHE:

- in merito al contenzioso giurisdizionale promosso dalla società “Impresud s.r.l.”, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota n. 99215 del 21 agosto 2015, in ordine al *decisum* del decreto presidenziale nr. 1500/2015 adottato in data 20 agosto 2015, ha manifestato l’avviso che “...il Presidente abbia inteso accogliere l’avversa istanza di sospensione limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti e quindi, alle sole determine degli Enti locali. Detta interpretazione emerge dal tenore letterale del provvedimento: il Presidente, dopo aver dato atto che il ricorrente, con dichiarazione a verbale, aveva limitato l’istanza di misure cautelari monocratiche agli atti impugnati con i motivi aggiunti, ha accolto l’istanza limitatamente a tali provvedimenti...Rientrava comunque nei poteri del G.A. (a prescindere dalla limitazione della istanza) adottare la sospensione solo degli atti promanati dagli enti locali, senza intaccare l’efficacia del provvedimento prefettizio...Dalla motivazione del provvedimento emerge che l’interesse ritenuto prevalente dal Presidente, fosse quello del perseguimento dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità...”, interesse tutelato proprio con l’avvio della procedura ex art. 32, comma 10 del d.l.n.90/2014; con la richiamata nota, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha, quindi, espresso conclusivamente il parere che “...il provvedimento prefettizio... non sia stato oggetto di sospensione.”;
- sul punto specifico, con la soprarichiamata nota in data 24 agosto 2015 anche il Presidente dell’ANAC ha evidenziato che “...la temporanea sospensione dell’efficacia, disposta limitatamente agli atti di risoluzione e di revoca degli affidamenti in corso, adottati da alcuni Comuni a seguito dei provvedimenti prefettizi interdittivi, lasciando inalterata la validità dell’informazione interdittiva antimafia, rappresenti un ulteriore e significativo elemento di sostegno, che giustifica e avvalorata l’adozione delle misure di straordinaria e temporanea gestione..., laddove lo stesso giudice amministrativo ha circoscritto espressamente l’accoglimento della istanza cautelare “in relazione alle prospettate ragioni di gravità ed urgenza, tenuto conto dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio di conferimento e raccolta rifiuti senza soluzione di continuità”. In tal senso, il perseguimento dell’interesse pubblico all’espletamento, senza soluzioni di continuità, dei servizi resi [dalla società “Impresud s.r.l.”] potrà trovare pacifica composizione mediante l’applicazione delle misure straordinarie di cui all’art.32, scongiurando altresì il pericolo di un danno attuale, grave ed irreparabile, che potrebbe essere invocato [dalla società “Impresud s.r.l.” ricorrente] in occasione della prossima ed imminente trattazione collegiale in sede cautelare.”;



Al Prefetto della Provincia di Caserta

CONFERMATA in considerazione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10, dell'art.32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014 n.90;

RITENUTO:

- di dovere, pertanto, provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, procedendo preliminarmente alla nomina di tre amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società "Impresud s.r.l.", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risulti affidataria;
- di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla conclusione degli appalti, in virtù della gravità dei fatti rilevati e delle particolari esigenze di tutela della legalità;
- di rinviare, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art.8 del D.Lgs. n.14 del 4 febbraio 2010, decreto il cui schema, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato;

INTERPELLATI, all'esito di compiuta istruttoria, condotta da questo Ufficio, il dott. Pasquale Pilla (nato a Lodi il 21 marzo 1969), il dott. Massimo Festa (nato a Napoli il 31 luglio 1970) e la dott.ssa Clementina Chieffo (nata a Napoli il 16 settembre 1958), i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art.32 del d.l. n.90/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'incarico in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che i predetti vantano una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dai *curricula* agli atti di questo Ufficio;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e succ. mod. ed int.;
- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, concernenti le Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei



Il Prefetto della Provincia di Caserta

fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff.II – Ord. Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015, avente per oggetto “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.11472014 – Problematiche applicative e interpretative in ordine al *modus operandi* delle stazioni appaltanti”;

DECRETA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC con nota inviata a mezzo PEC in data 24 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46792 in pari data, che ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento *de quo*, fornendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 32 e, in particolare, esprimendosi per l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014;
- di confermare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;
- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, procedendo preliminarmente alla nomina di tre amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società “Impresud s.r.l.” con sede a Caserta, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risulti affidataria;
- di nominare il dott. Pasquale Pilla (nato a Lodi il 21 marzo 1969), il dott. Massimo Festa (nato a Napoli il 31 luglio 1970) e la dott.ssa Clementina Chieffo (nata a Napoli il 16 settembre 1958), amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della Società “Impresud s.r.l.”, limitatamente alla completa esecuzione degli appalti di servizi pubblici in corso, ai sensi dell'art.32 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90. Salvo casi particolari, che potranno essere oggetto di valutazione *ad hoc*, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e/o le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell'art.94, comma 2 del D.lgs. 159/2011. Per quanto sopra, i predetti amministratori verificheranno, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto, dei richiamati presupposti per l'adozione delle misure straordinarie.



Il Prefetto della Provincia di Caserta

- di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione degli appalti di servizi pubblici in corso, di cui la Società "Impresud s.r.l." risulti affidataria;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.lgs. n.14 del 4 febbraio 2010;

DISPONE

- di notificare il presente decreto alla Società "Impresud s.r.l.", con sede in Caserta;
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V., all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Campania – Sezione di Napoli, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
- di pubblicare il presente atto sul sito web della Prefettura di Caserta e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24, comma 2 l.n.241/1990 e 3 D.M. n.415/1994).

Caserta, 31 agosto 2015

Il Prefetto
(De Felice)



Il Prefetto della Provincia di Caserta

PREMESSO CHE:

- con decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, sono state introdotte disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche. In particolare, nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese che, ai sensi dell'art.32, comma 10, possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende per le quali sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva, che abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista *"...l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici..."*;
- con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese;
- con provvedimento n.45685 del 13 agosto 2015, è stato disposto da questo Ufficio il rigetto della domanda di iscrizione della società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con sede in Marcianise (Ce) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. *white list* provinciali. Nello specifico, il provvedimento è scaturito dall'esame delle risultanze acquisite agli atti, specificamente con relazione del locale Comando Provinciale dei Carabinieri, condivisa dal Gruppo Interforze in data 9 luglio 2015 e, conclusivamente, in data 5 agosto 2015, da cui, in particolare, è emerso che Iavazzi Francesco, amministratore della "Impresud s.r.l." e della "Ecologia Iavazzi s.r.l.", ha intrattenuto rapporti stabili e duraturi di collaborazione con la società "Ecomediterranea s.r.l." con sede in Marcianise, riconducibile al clan camorristico "Belforte", frequentando assiduamente Giuseppe Buttone, Andrea Froncillo e Camillo Belforte, tutti condannati per associazione mafiosa ed altro; oltre ad un quadro complessivo di altri elementi, puntualmente riportati nel provvedimento di rigetto, ritenuti rilevanti ai fini della valutazione finale di diniego;
- con provvedimento n.45686 del 13 agosto 2015, sulla base dei medesimi elementi assunti a fondamento del rigetto della domanda di iscrizione nelle c.d. *white list* provinciali, è stata, altresì, emessa un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della stessa società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;



Il Prefetto della Provincia di Caserta

CONSIDERATO CHE:

- le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla continuità di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;
- in particolare, le "Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015, prevedono che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D.lgs n.159/2011 "*...tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso*" e che, più oltre, le stesse Linee guida precisano che "*...una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.32...*";
- il provvedimento interdittivo soprarichiamato è stato emesso nei confronti della società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con sede in Marcianise (Ce), che esercita la propria attività nel campo dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché nei servizi di igiene pubblica connessi i quali, per loro natura, non possono essere interrotti, trattandosi di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali;
- dagli accertamenti svolti per il tramite del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli (vd. nota n. 17144 del 19 agosto 2015), risulta che la società predetta ha in corso di esecuzione numerosi contratti, stipulati con molteplici soggetti pubblici nella regione Campania;
- nel caso di specie sussiste, pertanto, pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- in tale contesto, il Presidente dell'ANAC - la cui partecipazione alla procedura delineata dal comma 10, dell'art.32 del decreto legge n.90/2014 risulta normativamente prevista - fornendo una qualificata valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie previste dalla cennata disposizione, con nota inviata a mezzo PEC in data 24 agosto 2015, acquisita



Al Prefetto della Provincia di Caserta

al protocollo di questa Prefettura al nr. 46792 in pari data, ha premesso che, nell'art.32, comma 10, del d.l. n.90/2014, "*....l'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma*", ossia l'esigenza di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. La predetta duplice esigenza - ricorrente nella fattispecie *de qua*, come pure emergente dal quadro riassuntivo della richiamata nota n. 17144 del 19 agosto 2015 del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli - "*....impone, tuttavia, una attenta ponderazione, un'approfondita disamina dei molteplici contratti pubblici al fine di individuare, in primis, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti la cui prosecuzione o conclusione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione della indifferibilità dei servizi prestati e/o del considerevole numero di lavoratori impiegati...*"; peraltro, la medesima Autorità si è già in passato espressa nel senso che, fatte salve le situazioni particolari che richiedono una valutazione *ad hoc*, in linea generale, nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte da interdittiva antimafia, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, la misura generalmente applicabile è quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa;

- in considerazione della rilevante gravità dei fatti evidenziati nel provvedimento interdittivo antimafia, la stessa Autorità con la richiamata nota ha ribadito che i sopradetti preminenti interessi pubblici coinvolti "*....trovano un'adeguata tutela mediante la disposizione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art.32, comma 1 lett. b), nei confronti....della Ecologia Iavazzi s.r.l., con riferimento a tutti gli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione....*", con la nomina di commissari prefettizi incaricati "*....espressamente di verificare, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto, dei richiamati presupposti per l'adozione delle misure straordinarie*";

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 46265 del 19 agosto 2015, indirizzata a tutte le stazioni appaltanti, si è data comunicazione sulla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art.32, comma 10 del d.l. n.90/2014;
- con nota n. 46238 del 19 agosto 2015, è stata data comunicazione al legale rappresentante della Società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con sede in Marcianise (Ce), ai sensi dell'art.7 e ss. della L. n.241/90, dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art.32, comma 10 del d.l. n.90/2014;
- in relazione alla predetta comunicazione, la ditta interessata, con nota inviata a mezzo PEC in data 21 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46709 in



Al Prefetto della Provincia di Caserta

data 24 agosto 2015, non ha fornito alcun elemento utile rispetto alla valutazione del procedimento *de quo*, limitandosi ad inviare copia dei decreti presidenziali del Tar Campania nr.1499/2015 del 20 agosto 2015 e nr.1503/2015 del 21 agosto 2015 "...con richiesta di annullamento del procedimento di cui all'oggetto...";

CONSIDERATO CHE:

- in merito al contenzioso giurisdizionale promosso dalla società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota n. 99216 del 21 agosto 2015, in ordine al *decisum* del decreto presidenziale nr. 1499/2015 adottato in data 20 agosto 2015, ha manifestato l'avviso che "*....il Presidente abbia inteso accogliere l'avversa istanza di sospensione limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti e quindi, alle sole determine degli Enti locali. Detta interpretazione emerge dal tenore letterale del provvedimento: il Presidente, dopo aver dato atto che il ricorrente, con dichiarazione a verbale, aveva limitato l'istanza di misure cautelari monocratiche agli atti impugnati con i motivi aggiunti, ha accolto l'istanza limitatamente a tali provvedimenti...Rientrava comunque nei poteri del G.A. (a prescindere dalla limitazione della istanza) adottare la sospensione solo degli atti promanati dagli enti locali, senza intaccare l'efficacia del provvedimento prefettizio...Dalla motivazione del provvedimento emerge che l'interesse ritenuto prevalente dal Presidente, fosse quello del perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità...*", interesse tutelato proprio con l'avvio della procedura ex art. 32, comma 10 del d.l.n.90/2014; con la richiamata nota, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha, quindi, espresso conclusivamente il parere che "*....il provvedimento prefettizio... non sia stato oggetto di sospensione.*";
- ancora più esplicitamente, con il decreto presidenziale nr.1503/2015 del 21 agosto 2015 inviato dalla società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con la richiamata PEC del 21 agosto 2015, viene disposto l'accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche limitatamente al provvedimento regionale di revoca dell'autorizzazione per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, avendo lo stesso giudice amministrativo argomentato, con riguardo all'interdittiva antimafia, che il suo diniego di sospensione "*....non appare suscettibile di pregiudicare gli interessi coinvolti nella presente vicenda, tenuto conto, soprattutto, che è stata attivata la procedura per l'adozione, ai sensi dell'art.32, X comma del DL n.90/2014, del provvedimento temporaneo di straordinaria gestione dei contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, onde evitare ricadute sulla continuità dei servizi...*";
- con la soprarichiamata nota in data 24 agosto 2015 anche il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che "*...la temporanea sospensione dell'efficacia, disposta limitatamente agli atti di risoluzione e di revoca degli affidamenti in corso, adottati da alcuni Comuni a seguito dei provvedimenti prefettizi interdittivi, lasciando inalterata la validità dell'informazione interdittiva antimafia, rappresenti un ulteriore e significativo elemento di sostegno, che giustifica e avvalorata l'adozione delle misure di straordinaria e temporanea gestione..., laddove lo stesso giudice amministrativo ha*



Il Prefetto della Provincia di Caserta

circoscritto espressamente l'accoglimento della istanza cautelare "in relazione alle prospettate ragioni di gravità ed urgenza, tenuto conto dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio di conferimento e raccolta rifiuti senza soluzione di continuità". In tal senso, il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento, senza soluzioni di continuità, dei servizi resi [dalla società "Ecologia Iavazzi s.r.l."] potrà trovare pacifica composizione mediante l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art.32, scongiurando altresì il pericolo di un danno attuale, grave ed irreparabile, che potrebbe essere invocato [dalla società "Ecologia Iavazzi s.r.l." ricorrente] in occasione della prossima ed imminente trattazione collegiale in sede cautelare .";

CONFERMATO in considerazione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10, dell'art.32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014 n.90;

RITENUTO:

- di dovere, pertanto, provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, procedendo preliminarmente alla nomina di tre amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risulti affidataria;
- di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla conclusione degli appalti, in virtù della gravità dei fatti rilevati e delle particolari esigenze di tutela della legalità;
- di rinviare, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art.8 del D.Lgs. n.14 del 4 febbraio 2010, decreto il cui schema, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato;

INTERPELLATI, all'esito di compiuta istruttoria, condotta da questo Ufficio, il dott. Pasquale Pilla (nato a Lodi il 21 marzo 1969), il dott. Massimo Festa (nato a Napoli il 31 luglio 1970) e la dott.ssa Clementina Chieffo (nata a Napoli il 16 settembre 1958), i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art.32 del d.l. n.90/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'incarico in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che i predetti vantano una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dai *curricula* agli atti di questo Ufficio;



Il Prefetto della Provincia di Caserta

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e succ. mod. ed int.;
- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, concernenti le Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff.II – Ord. Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015, avente per oggetto “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014 – Problematiche applicative e interpretative in ordine al *modus operandi* delle stazioni appaltanti”;

DECRETA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC con nota inviata a mezzo PEC in data 24 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46792 in pari data, che ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento *de quo*, fornendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 32 e, in particolare, esprimendosi per l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014;
- di confermare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;
- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, procedendo preliminarmente alla nomina di tre amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società “Ecologia Iavazzi s.r.l.” con sede a Marcianise (Ce), con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risulti affidataria;
- di nominare il dott. Pasquale Pilla (nato a Lodi il 21 marzo 1969), il dott. Massimo Festa (nato a Napoli il 31 luglio 1970) e la dott.ssa Clementina Chieffo (nata a Napoli il 16 settembre 1958), amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della



Il Prefetto della Provincia di Caserta

Società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", limitatamente alla completa esecuzione degli appalti di servizi pubblici in corso, ai sensi dell'art.32 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90. Salvo casi particolari, che potranno essere oggetto di valutazione *ad hoc*, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e/o le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell'art.94, comma 2 del D.lgs. 159/2011.

Per quanto sopra, i predetti amministratori verificheranno, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto, dei richiamati presupposti per l'adozione delle misure straordinarie.

- di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione degli appalti di servizi pubblici in corso, di cui la Società "Ecologia Iavazzi s.r.l." risulti affidataria;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.lgs. n.14 del 4 febbraio 2010;

DISPONE

- di notificare il presente decreto alla Società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", con sede in Marcianise (Ce);
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V., all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Campania – Sezione di Napoli, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
- di pubblicare il presente atto sul sito web della Prefettura di Caserta e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24, comma 2 l.n.241/1990 e 3 D.M. n.415/1994).

Caserta, 31 agosto 2015

Il Prefetto
(De Felice)



Il Prefetto della Provincia di Caserta

VISTO il provvedimento n.45683 del 13 agosto 2015, con il quale è stata emessa un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l." con sede in Caserta, in considerazione della sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n. 46237 del 19 agosto 2015, con cui è stato comunicato al legale rappresentante della suindicata società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l.", ai sensi dell'art.7, comma 1, della L. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014, relativamente ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere;

PRESO ATTO che, in relazione alla suindicata comunicazione di avvio del procedimento, la ditta interessata, con nota inviata a mezzo PEC in data 21 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46709 in data 24 agosto 2015, non ha fornito alcun elemento utile rispetto alla valutazione del procedimento *de quo*, limitandosi ad inviare copia dei decreti presidenziali del Tar Campania nr.1499 e 1503/2015 del 20 e 21 agosto 2015 "...con richiesta di annullamento del procedimento di cui all'oggetto...";

CONSIDERATO:

- che, dagli accertamenti svolti per il tramite del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli (vd. nota n. 17038 del 19 agosto 2015), è emerso che la società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l." non ha stipulato appalti con Enti pubblici;
- che il Presidente dell'ANAC, con nota inviata a mezzo PEC in data 24 agosto 2015, acquisita al protocollo di questa Prefettura al nr. 46792 in pari data, ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento *de quo*, fornendo una propria valutazione ai fini dell'eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 nei confronti della società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l."; in particolare, l'Autorità ha concluso, rispetto alla richiamata società, che "...Non si ritiene, invece, che possa rientrare nell'ambito di applicazione delle citate misure straordinarie la società consortile Iavazzi Ambiente a r.l., la quale - seppure anch'essa raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia - non risulta affidataria di alcuna commessa pubblica...";
- che, nel caso di specie, non sussiste l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali;

RITENUTO in considerazione di tutto quanto sopra, non sussistere i presupposti indicati dal comma 10, dell'art.32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014 n.90;

DECRETA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di escludere la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;



Il Prefetto della Provincia di Caserta

- di non dare corso, per le motivazioni indicate in premessa, all'adozione del provvedimento preavvisato relativamente alla società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l." con sede in Caserta;

DISPONE

- di notificare il presente decreto alla Società "Iavazzi Ambiente Società Consortile a r.l." con sede in Caserta;
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V., all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Campania – Sezione di Napoli, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Caserta e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24, comma 2 l.n.241/1990 e 3 D.M. n.415/1994).

Caserta, 31 agosto 2015

Il Prefetto
(De Felice)
De Felice

VC/cg
[Handwritten signature]